

## VERBALE DI ACCORDO

### ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

In data 7 aprile 2020, in modalità telematica, si è tenuto l'incontro tra

- Worldwide Hotel Link S.r.l. con sede legale in Venezia (VE) –Viale Ancona, 24 - rappresentata dalla d.ssa Sabrina Palmitessa, g^ delega agli atti;
- il sig. Boscaro Luigino della Uiltucs – Uil Nazionale;
- la sig.ra Elena Maria Vanelli della Fisascat – Cisl Nazionale;
- il sig. Luca De Zolt della Filcams – Cgil Nazionale;

in rappresentanza dei lavoratori dell'agenzia di viaggi Worldwide Hotel Link S.r.l., al fine di poter avviare la preventiva consultazione delle maestranze e delle OO.SS. per verificare l'attuale situazione aziendale;

#### Premesso che

- Worldwide Hotel Link S.r.l. svolge l'attività di agenzia di viaggi – tour operator;
- Worldwide Hotel Link S.r.l. a causa dell'emergenza Covid-19 si trova nella situazione di crisi aziendale e/o occupazionale prevista dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- tale situazione di imprevedibile ed insostenibile difficoltà ha provocato una drastica riduzione delle risorse economico finanziarie della Società nonché ha generato negative ripercussioni sul piano occupazionale comportando il quasi azzeramento delle prestazioni lavorative utilizzabili, a fronte di disdette e assenza di prenotazioni fino a agosto 2020;

- l'azienda ha attivato in data 03/03/2020 un accordo di solidarietà rivolto al personale per la riduzione dell'attività lavorativa ma nonostante la % media di riduzione stabilita complessivamente sia stata pari al 50, si conviene che tale misura non sia più idonea a coprire il calo dell'attività e pertanto con la presentazione della domanda di CIGD si procederà alla richiesta di sospensione del citato accordo di solidarietà la cui vigenza era stata determinata sino al 04/09/2020;

- l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a Covid-19;

- i lavoratori hanno già integralmente fruito e/o pianificato tutte le ferie afferenti l'esercizio 2019;

*John M. Powell*



- le parti, dopo un'ampia discussione, caratterizzata da un reciproco spirito di collaborazione, esaminato quanto sopra, hanno rilevato la necessità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga così come disciplinata dall'articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 2 D.L. del 24 marzo 2020 con sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e l'impercorribilità di alternative equivalenti come strumento alternativo al licenziamento;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. del 24/03/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più regioni e province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle regioni interessate;

- le parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato la sospensione dell'attività per diminuzione di prenotazione viaggi e di organizzazione di eventi;

- le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione temporanea dell'attività lavorativa (anche fino a zero ore) per tutto il personale dipendente occupato, composto da 155 dipendenti su n. 7 unità operative, le cui sedi sono collocate nelle regioni Veneto, Toscana, Lazio, Liguria, Puglia, Lombardia;




**Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue**

a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;

b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile né all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) le parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali quali disponibilità di computer portatili e salvaguardia della sicurezza informatica, l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. 155 lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato, nel periodo indicato dal 05/03/2020 al 05/05/2020 per un totale di 50.000 ore complessive;

d) le parti inoltre convengono che il periodo di sospensione fino a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. In tal caso l'azienda informerà preventivamente le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo ai fini di attivare il confronto previsto dalla normativa;

e) la Worldwide Hotel Link S.r.l. attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;

f) la maturazione degli Istituti 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, ferie e ROL sarà ridotta in funzione delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore;

g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'Inps, come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;


h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento personale;

i) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, 7 aprile 2020

Per Worldwide Hotel Link S.r.l.



Per le OO.SS.

